

CAPITOLI PARZIALI.

N.º 1. *Dazio Biave, e Farine, che s'introducono in Chiozza, Pelestrina, e sue Adiacenze.*

SARÀ e s'intenderà soggetto a questo Dazio l'Introito in Chiozza, e Pelestrina, e sue Adiacenze delle Biave, e Farine tutte comprese da simile Abboccamento all'Epoca 1796.

II. Resta proibito a chi si sia d'introdurre Biave, o Farine senza la scorta delle Bollette, o di occultarne la vera quantità, sotto la pena della perdita del Genere, e di Ducati venticinque Effettivi da pagarsi irremissibilmente.

III. Le Bollette di Farine, ed ogni altro genere di Biave, dovranno essere sottoscritte all'ultima Palada al rovescio con il Passazò del competente Ministro dinotante anco il giorno, e l'ora del passaggio, ed in oltre marcare con l'impronto dell'Imperial Sigillo, che sarà a spese dell'Abboccatore fatto imprimere, e spedito ai Ministri delle Palade, e mancando le Bollette di tal impronto, e degli altri requisiti, siano le Farine, ed a ri generi soggetti alle Leggi del Contrabbando, locchè si renderà a pubblica notizia col mezzo di una Notificazione.

IV.